



Convenzione di Polizia Locale Ovest Ticino

TRECATE – SOZZAGO - TERDOBBIATE

PROVINCIA DI NOVARA

Ordinanza n. 9/2026

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito in via XXV Aprile (tratto compreso tra p.zza Bonola e via Roma) via Novara (tra via Matteotti – SP5), via Matteotti, p.zza Bonola (tratto tra via Rosina e via Geroli) dalle ore 19.30 alle ore 21.00 del 10.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

tale nominato con provvedimento n. 1 del 22.06.2026 del Sindaco di Trecate

Vista la richiesta presentata dal Da Costa Manuel in data 13.06.2025 in qualità di presidente ASD Atletica Trecate, tendente ad ottenere l'istituzione divieto di transito in via XXV Aprile (tratto compreso tra p.zza Bonola e via Roma) via Novara (tra via Matteotti – SP5), via Matteotti, p.zza Bonola (tratto tra via Rosina e via Geroli) al fine di poter procedere alla realizzazione della camminata non competitiva denominata "Sozzago in corsa";

Vista la necessità di ottenere l'istituzione della segnaletica stradale temporanea sopra indicata, al fine di poter procedere alla realizzazione della camminata non competitiva denominata "Sozzago in corsa";

Accertato che al fine di consentire la realizzazione della gara podistica in sicurezza per i partecipanti e per tutti gli utenti della strada, si rende necessario adottare misure temporanee di limitazione alla circolazione dei veicoli;

Attesa la necessità di disciplinare temporaneamente tale situazione, al fine di garantire la migliore fruibilità del tratto di strada interessato dai partecipanti, nonché eliminare ogni pericolo e condizione di difficoltà per la circolazione e per gli utenti della strada;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito in via XXV Aprile (tratto compreso tra p.zza Bonola e via Roma) via Novara (tra via Matteotti – SP5), via Matteotti, p.zza Bonola (tratto tra via Rosina e via Geroli) dalle ore 19.30 alle ore 21.00 del 10.07.2026.

A cura dell'ASD Atletica Trecate, si provvederà all'installazione della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente¹ e ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente Codice della Strada e, in caso d'accertato abuso, la presente ordinanza sarà immediatamente revocata. A tal fine si evidenzia che corresponsabile quale obbligato in solido in caso d'accertata violazione rimane sempre e comunque il richiedente.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

- ✓ Comando di Polizia Locale;
- ✓ Stazione Carabinieri Trecate;
- ✓ Comune di Sozzago;
- ✓ ASD Atletica Trecate, per l'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra

Trecate, lì 08 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
(COMM. CAPO PIER ZANATTO)



¹ Art. 21 D. L.vo 285/92, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo".